



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 72 del Registro

OGGETTO: Esecuzione Sentenza TAR n. 14322/201.
Autorizzazione Dirigente U.T.C.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici addì nove del mese di novembre alle ore 18,00

nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
 prosecuzione

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1. VITELLO GAETANO	<input checked="" type="checkbox"/>	11. MANGIAVILLANO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
2. CUTAIA SARO M.	<input checked="" type="checkbox"/>	12. MANGANELLO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
3. ROMANO ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	13. ADAMO CARMELO	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ALOTTO CALOGERO	<input checked="" type="checkbox"/>	14. MONTALTO SALVATORE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5. SPINELLI CALOGERO	<input checked="" type="checkbox"/>	15. DI SALVO LUIGI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6. PACE VINCENZO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	16. BRUNA ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
7. INCARDONA ROSARIO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	17. TARARA' ALFREDO	<input checked="" type="checkbox"/>
8. CASTRONOVO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	18. CATANIA ROSARIO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9. VOLPE ROSARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	19. BRANCATO IGNAZIO	<input checked="" type="checkbox"/>
10. SCOPELLITI NICOLO' S.	<input checked="" type="checkbox"/>	20. ASERIO CARMELO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza Angelo Romano

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia
IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Oggetto: Esecuzione Sentenza TAR n.14322/2010 e Autorizzazione Dirigente UTC.

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni:

Premesso che con ricorso avanti il TAR le Sig.re Sanfilippo Angela, Crocifissa e Giovanna, hanno promosso azione di accertamento dell'illegittimità dell'occupazione del proprio fondo, sito in c.da Celona-Giordano in Palma di Montechiaro a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima occupazione ed acquisizione da parte del Comune di Palma di Montechiaro;

che con la sentenza TAR n.14322/2010 il Tribunale amministrativo, in parziale accoglimento della domanda delle ricorrenti, ha condannato il Comune al risarcimento del danno, imponendo all'Amministrazione Comunale di provvedere alla stipula dell'atto di natura contrattuale privatistico idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del bene con tutte le conseguenze giuridiche e fiscali connesse e alla determinazione, in contraddittorio con le ricorrenti, della somma corrispondente al valore venale del terreno al momento della cessazione dell'occupazione legittima, sulla base dell'attitudine edificatoria del terreno, in base agli strumenti urbanistici in vigore alla data della cessazione dell'occupazione legittima (20 maggio 1991);

che su tale somma costituente la sorte capitale di un debito di valore, andranno corrisposti gli interessi moratori al tasso legale sulle somme anno per anno rivalutate secondo l'indice ISTAT dal momento della cessazione dell'occupazione legittima fino al momento della stipula dell'accordo privatistico di cessione, oltre gli interessi legali dal momento della stipula dell'accordo fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali.

Dato atto che con nota prot.n.5705 del 03/03/2011 l'ufficio espropri, avendo provveduto a predisporre una bozza di calcolo sul probabile valore venale delle aree occupate rilevate in mq.954, a fronte dei 720 mq previsti nel piano particellare di esproprio e così come indicati in sentenza, invitava l'ufficio affari legali a contattare il legale di parte per convenire sulla definizione del valore venale del terreno effettivamente occupato;

che la superficie utile da considerare non può che essere quella realmente occupata (mq.954) giusta l'impossibilità tecnica di estrapolare dall'intero contesto la superficie oggetto di sentenza pari a mq.720, e l'impossibilità quindi di dare seguito a quanto dettato in sentenza in ordine alla stipula dell'atto contrattuale idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del bene in capo al comune contestualmente al pagamento del quantum;

che nell'incontro con l'avvocato di parte tenutosi presso l'ufficio affari legali nei primi giorni del mese di Maggio c.a., ci si è soffermati in particolare sulla destinazione urbanistica dell'area interessata, di cui al certificato di destinazione urbanistica n.22 rilasciato in data 03/03/2011, per il quale risultano mq.600 ricadenti in area C1 e quindi edificabili e mq.354 ricadenti in

strada di programma e quindi inedificabili, da considerare a valore agricolo, sulla base della sovrapposizione dell'estratto di mappa sull'allora vigente programma di fabbricazione;

che l'avvocato di controparte, preso atto delle informazioni e degli orientamenti emersi in ordine alla definizione della controversia, in quella sede si è riservato di produrre proposta di parte idonea alla definizione della vicenda de quo.

Atteso che con nota prot.11153 del 05/05/2011, facendo seguito agli esiti del predetto incontro, l'avvocato di parte Dott. Acciarito, nel contestare la vigenza del programma di fabbricazione perché ritenuto decaduto al 17/04/1991, giorno di inizio della occupazione illegittima, contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio anche infra il certificato di destinazione urbanistica sopra richiamato (decadenza al 31/12/1993), ha avanzato una proposta circa la determinazione del valore venale del terreno avente attitudine edificatoria impropriamente quantificato in mq.954, estensione totale dell'area occupata. In essa il valore venale del terreno (mq.954 considerati tutti edificabili), veniva calcolato in € 79.019,90 pari al costo unitario a mq. arrotondato in € 82,90. Nella stessa nota l'avvocato manifestava disponibilità ad ulteriori incontri per chiarimenti;

che l'ufficio tecnico, nel ribadire l'incontestabile contenuto del sopra richiamato certificato di destinazione urbanistica storico, pur convenendo sul valore venale da attribuire all'area edificabile pari ad € 82,90 mq., ha effettuato i relativi conteggi sulla base della destinazione d'uso delle singole particelle interessate e pertanto riferiti a mq. 600 quale area edificabile da computare in € 82,90 mq., e mq.354 quale area a destinazione agricola da computare in € 0,44 mq. valore desunto dal VAM di cui alla GURS n.33 del 1991 ritenuto non difforme dal reale valore venale dell'area inedificabile.

Ancora l'ufficio, nel ritenere percorribile al fine di estinguere in toto la controversia, ha incluso nei suddetti conteggi anche il calcolo relativo alla occupazione legittima (dal 01/04/1986 al 31/03/1991), procedendo a rappresentarli secondo i criteri dettati dalla vigente normativa.

che l'ufficio Affari legali, ricevuti i predetti conteggi elaborati dall'ufficio tecnico ha ritenuto di rielaborarli estrapolandone la parte relativa al periodo di occupazione legittima, poiché non riconosciuti in sentenza essendosi dichiarato il TAR incompetente per materia, trasmettendoli via e-mail all'avvocato Acciarito il 25/05/2011.

Considerato che il settore finanze, investito della problematica, in assenza giustificata del responsabile servizio affari legali, nella convinzione che la vicenda dovesse essere trattata in vista di una chiusura definitiva anche del periodo di occupazione legittima, ove possibile in sede transattiva, ha proceduto a rielaborare i predetti calcoli, includendo anche il periodo di occupazione legittima, e comunicarli via e-mail all'avvocato di controparte;

che, intanto in data 13/06/2011 veniva notificato atto di citazione presso il tribunale di Agrigento per il riconoscimento della indennità spettante per il periodo di occupazione legittima oltre a danni morali e patrimoniali;

che con nota prot.19650 del 17/08/2011 l'avvocato Acciarito, pur ammettendo nelle premesse della stessa nota che i conteggi effettuati per il pagamento delle aree occupate così come ricevuti via e-mail furono approvati dallo stesso, relativamente al periodo di occupazione illegittima, e cioè mq.600 in zona edificabile da conteggiare a Euro 82,90 per mq e mq 354 in zona agricola da conteggiare a Euro 0,44 per mq, recede da tale posizione contestando nuovamente le superfici da considerare quale edificabili ed agricole facendo riferimento ad una certificazione urbanistica rilasciata dal comune in data

01/08/2011, ribadendo l'antica posizione per la quale tutta l'area occupata pari a mq 954 fosse da considerare tutta edificabile.

Che in data 02/09/2011 prot.20772, l'ufficio tecnico congiuntamente all'ufficio affari legali, contesta tutto il contenuto della sopra citata nota, circostanziando il fatto che la posizione della controparte vanifica tutto il proficuo lavoro per la definizione del procedimento, confermando i conteggi già comunicati a mezzo e-mail, rimanendo in attesa di un formale riscontro.

Che in pari data, prot.20810, con viva sorpresa viene notificato atto di precetto per l'esecuzione della sentenza TAR di che trattasi, in netto contrasto con quanto previsto nella stessa sentenza TAR al punto d) di pagina 14 che si riporta testualmente "Qualora il comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo, quest'ultima potrà chiedere a questo tribunale l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali.....";

In esso, in esecuzione della sentenza TAR, si chiede il pagamento del quantum sulla base del valore venale del terreno quantificato in € 59.688,00 desunto moltiplicando mq.720 per Euro 82,90.

Che, da ultimo, con nota prot.20991 del 06/09/2011, l'avvocato Acciarito, in riscontro alla nota del 02/09/2011, comunica che non ci sono più i margini per trattare e concordare sulle proposte dell'ufficio, proponendo lo stesso, ad estinzione della controversia l'esecuzione dell'atto di precetto entro e non oltre il 26/09/2011.

Constatato che, è risultato vano ogni tentativo per dirimere in toto la vicenda di che trattasi;

che si ritiene utile, comunque, sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, la proposta del comune contestualmente al riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza TAR al fine di evitare aggravii di spesa che si risolverebbero in ulteriore danno per l'Amministrazione Comunale;

Puntualizzato che, se la proposta così come formalizzata venisse definitivamente rigettata dalla controparte si provvederà ad attivare le azioni conseguenti;

Dato atto, ancora, che in esecuzione della sentenza, sulla base del valore venale determinato dall'ufficio, l'importo da riconoscere alle ricorrenti risulta complessivamente pari a Euro 149.974,41 così distinta:

- Euro 49.895,76 sorte capitale
- Euro 35.667,93 rivalutazione monetaria dal 20/05/1991 al 30/09/2011
- Euro 64.410,72 interessi moratori dal 20/05/1991 al 30/09/2011

oltre Euro 2.831,40 per spese legali come da sentenza.

Atteso che, al fine di eseguire il giudicato formatosi è opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art.194 lett.a) del D.L.vo n.267/2000 nei confronti delle sig.re Sanfilippo Angela, Crocifissa e Giovanna dell'importo complessivo di Euro 152.805,81 distinti come sopra evidenziato.

Atteso, ancora, che in esecuzione della sentenza TAR n.14322 e nel caso di accettazione della proposta, è opportuno autorizzare il Dirigente UTC alla stipula dell'atto privatistico di trasferimento del terreno di che trattasi, provvedendo contestualmente al relativo pagamento aggiornando il predetto importo alla data dell'effettivo pagamento.

Vista la relazione del Servizio Affari Legali,

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati;

Propone

Di eseguire la sentenza TARS n.14322/2010, autorizzando la formalizzazione della presente alla controparte, al fine di evitare ulteriori ritardi con aggravii di spesa che si risolverebbero in ulteriore danno per l'Amministrazione Comunale.

Di riconoscere conseguentemente il debito fuori bilancio, oggetto della presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.194 lett.a) del D.L.vo n.267/2000 nei confronti delle sig.re Sanfilippo Angela, Crocifissa e Giovanna dell'importo complessivo di Euro 152.805,81 distinto come sopra rappresentato.

Di impegnare la somma di Euro152.805,81 al cap.1871 denominato "spese per debiti fuori bilancio" imp.n 30274.

Di autorizzare eventualmente il Dirigente UTC alla stipula dell'atto privatistico di trasferimento del terreno di che trattasi, provvedendo contestualmente al relativo pagamento, nonché alle ulteriori azioni a tutela dell'Ente .

Di notificare il presente atto agli interessati.

Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative e al dipartimento regionale autonomie locali.

Il Resp.le Ufficio Espropriazioni
F.to Arch. F.Lo Nobile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data 28/09/2011

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Salvatore Di Vincenzo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONARIA:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91 e così come sostituito dalla L.r. n.30/2000, nel suggerire di valutare per eventuali casi analoghi alla tipologia de qua gli effetti finanziari di una incisiva strategia transattiva, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

Data 28/09/2011

Il Responsabile del Servizio di ragioneria
F.to Dott.Rosario Zarbo

Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale C.C. n. 70 del 9.11.2011.

Si passa alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Esecuzione Sentenza TAR n.14322/ 2010 autorizzazione Dirigente U.T.C."**.

Il consigliere Alotto si aspetta che il Sindaco anticipi le proprie dimissioni perché non ha la maggioranza in Consiglio comunale, non è disponibile a mantenere il numero legale che deve essere garantito dalla maggioranza, costituita da n. 6 consiglieri.

Quindi non partecipa ai lavori del Consiglio comunale.

Su invito del Presidente la D.ssa Marino Vice Segretario dà lettura della proposta di deliberazione.

Si allontana il consigliere Bruna che viene sostituito in qualità di scrutatore, con votazione unanime espressa per alzata e seduta, dal consigliere Mangiavillano – Presenti 13.

Interviene il consigliere Spinelli che richiede l'invio della delibera alla Corte dei Conti.

Si allontana il consigliere Cutaia che viene sostituito in qualità di scrutatore all'unanimità dei presenti, dal consigliere Volpe – Presenti 12.

Quindi il Presidente, non registrando altri interventi da parte dei consiglieri pone ai voti la proposta di deliberazione.

Si allontanano i consiglieri Vitello, Alotto e Scopelliti – Presenti 9.

La votazione espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 9

Voti favorevoli 8

Astenuto 1 (Manganello)

Assenti 11 (Vitello, Cutaia, Alotto, Pace, Incardona, Scopelliti, Montalto, Di Salvo, Bruna, Catania e Aserio).

Il Presidente visto l'esito della superiore votazione proclama il risultato mediante il quale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile servizio di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Uditi gli interventi;
Visto il Verbale della 1^a Commissione consiliare;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione relativa al "Esecuzione Sentenza TAR n. 14322/2010 – Autorizzazione Dirigente U.T.C".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Romano Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Spinelli Calogero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 15.11.2011

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore